



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, con sede in Roma, in Piazza Pasquale Paoli 18, codice fiscale 80183350588, PEC agesci_nazionale@pec.it ,rappresentato nelle persone dei Presidenti del Comitato nazionale, Roberta Vincini e Francesco Scoppola,

e

Altromercato Impresa Sociale Società Cooperativa, con sede legale in Bolzano, Via Francesco Crispi, n. 9, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 01337600215, REA BZ – 116817, rappresentata dal presidente e legale rappresentante Alessandro Franceschini,

in seguito, anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte",

VISTI

- Lo Statuto e il Codice Etico dell'Agesci;
- Lo Statuto, il Codice Etico ed il Bilancio di Sostenibilità di Altromercato.

PREMESSO CHE

- l'AGESCI è una Associazione giovanile educativa che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero. I principi fondamentali del metodo scout sono proposti attraverso un modello educativo che vede i giovani come autentici protagonisti della propria crescita;
- AGESCI crede fermamente che l'educazione sia una responsabilità collettiva e che il lavorare in sinergia con altre realtà sia di fondamentale importanza per la costruzione del bene comune;
- Altromercato è un'impresa sociale in forma di Cooperativa che promuove il commercio equo e solidale e l'educazione ad un consumo consapevole.
- Altromercato è un Consorzio di organizzazioni del terzo settore presenti sul territorio italiano che gestiscono circa 200 "botteghe del mondo" e numerose attività di educazione nelle scuole al consumo consapevole, manifestazioni e attività di sensibilizzazione.
- Altromercato è socia ed è garantita da Equo Garantito a livello nazionale e da WFTO (World Fair Trade Organization) a livello globale. Entrambe le realtà verificano la rispondenza dell'operati di Altromercato ai criteri nazionali ed internazionali del Commercio equo e solidale.
- Le parti già collaborano a livello locale da diversi anni condividendo l'impegno a promuovere il consumo consapevole, i comportamenti di giustizia e solidarietà, l'attivismo per la sostenibilità sociale ed ambientale e intendono offrire maggiori e migliori opportunità di scambio e relazione che si potranno sviluppare sia a livello nazionale che sui vari territori con la nascita di progettualità e azioni comuni;
- la coerenza tra le finalità dell'azione educativa di AGESCI e le istanze di sensibilizzazione del movimento del commercio equo e solidale;
- la positiva esperienza delle "Cambuse Consapevoli".

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1- Premesse

Le Parti riconoscono che le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto

Altromercato e Agesci intendono collaborare per:

- favorire a livello nazionale e locale il contatto tra i Gruppi AGESCI e le Organizzazioni Socie di Altromercato perché siano realizzati dei percorsi educativi per i bambini, i ragazzi e i capi scout sui temi del consumo consapevole e dell'economia sostenibile. In tali percorsi sarà possibile anche organizzare laboratori con assaggi guidati e visite guidate alle botteghe Altromercato;
- Altromercato proporrà a tutti i gruppi AGESCI particolari condizioni di acquisto con sconti dedicati per le attività scout. I prodotti saranno acquistati in bottega o dal sito Altromercato (soprattutto per le realtà territoriali dove non sono presenti botteghe socie) secondo una proposta che sarà rinnovata di anno in anno con accordo tra le parti;
- approfondire la possibilità di favorire un servizio extra-associativo di rover e scolte nel movimento delle botteghe Altromercato e il sostegno e la collaborazione nell'apertura di nuove botteghe laddove la proposta del commercio equo e solidale non sia ancora presente;
- realizzare dei momenti di scambio tra AGESCI e Altromercato in occasione di eventi (assemblee, feste, incontri ecc.) a livello nazionale e sui territori;
- Altromercato si renderà disponibile con webinar e incontri dedicati (organizzati a livello nazionale e/o territoriale) alla formazione agli Incaricati regionali e ai capi che vogliano approfondire i contenuti del presente accordo e i temi del commercio equo e solidale e dell'educazione al consumo consapevole.

Articolo 3 - Programma delle attività

Per la realizzazione delle attività potranno essere individuate figure specifiche presenti in Agesci e in Altromercato, adatte allo svolgimento delle stesse, che svolgono il proprio lavoro su tematiche inerenti all'oggetto del presente accordo.

Articolo 4 - Responsabile scientifico e referenti

Agesci designa come propri referenti Roberta Vincini e Francesco Scoppola. Altromercato designa come responsabile scientifico Alessandro Franceschini e quali propri referenti per ogni attività o questione inerente l'esecuzione delle attività le coordinatrici nazionali dei Soci di Altromercato Patrizia Musicco e Giulia Grosso.

Articolo 5 - Durata dell'accordo - Recesso

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 3 anni e potrà essere rinnovato, previo accordo scritto tra le Parti. Le parti possono recedere dal presente accordo in ogni tempo, mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, con preavviso di almeno n. 30 giorni.

Articolo 6 - Condizioni economiche

Le parti concordano che il presente accordo viene sottoscritto a titolo gratuito e che non sia stabilito alcun compenso per le prestazioni oggetto dello stesso.

Articolo 7 - Segretezza

Agesci, nel periodo di vigenza dell'accordo, è tenuta a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nelle attività oggetto del presente accordo, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che gli fossero comunicati da Altromercato, in virtù del presente

accordo e che non costituiscano l'oggetto dell'accordo stesso. Altromercato, analogamente, è tenuto a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nelle attività oggetto del presente accordo, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, in virtù del presente accordo e che non costituiscano l'oggetto dell'accordo stesso.

Articolo 8 - Utilizzo del logo

I loghi delle parti potranno essere utilizzati unicamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo di collaborazione, previo consenso scritto della Parte cui il logo appartiene. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio, del logo e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale del marchio, del logo e dell'identità visiva delle Parti, dovrà esser regolato da specifici accordi. In ogni caso, le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni e loghi ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e il logo di una delle Parti senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati dalle Parti al solo fine dell'esecuzione del presente accordo, degli adempimenti di legge, e a tutto quanto riconducibile a prescrizioni normative o regolamentari. I suddetti trattamenti saranno svolti nel rispetto della normativa in materia di data protection. Più precisamente, per normativa di data protection s'intendono il Regolamento Europeo 2016/679 ("General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR") e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Art. 10 - Codice etico

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente accordo.

Articolo 11 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi questione che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 12 – Modifiche

Ogni modifica o integrazione al presente accordo non avrà validità se non risulterà da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

Roma/Bolzano, 27 marzo 2025

Per Agesci
I Legali rappresentanti

Per Altromercato
Il legale rappresentante

Roberta Vincini

Alessandro Franceschini

Francesco Scoppola

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI